



TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca
Molinari, all'udienza del 13.11.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 160/2017 R.G. promossa da:
CURABA Giovanni , rappresentato e difeso dall'Avv.GRAVALLESE
ANTONIO

RICORRENTE

contro:

COMUNE DI ~~XXXXXXXXXX~~ , in persona del Sindaco legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto a
percepire i diritti di rogito per gli atti rogati ai sensi dell'art. 10, comma



2bis, D.L. 90/2014 nel periodo in cui è stato Segretario titolare di Convenzione di Segreteria a favore del Comune resistente.

Chiede, inoltre, che sia accertato e dichiarato il criterio di calcolo dell'ammontare dei diritti per la determinazione del limite del quinto dello stipendio in godimento, dovendo intendersi con tale locuzione la retribuzione annua e non quella del periodo di effettivo servizio.

Chiede, ancora, che nel criterio di calcolo del limite del quinto dello stipendio in godimento per la determinazione dei diritti liquidabili non venga scomputata la 13ma mensilità e che il pagamento dell'IRAP sui citati diritti maturati dal segretario non venga scomputato dalla quota dei diritti introitati dall'Ente e che, pertanto, il Comune debba versare al Segretario i diritti di rogito riscossi al lordo di tale onere accessorio.

Per l'effetto, chiede che il Comune resistente sia condannato a pagargli la complessiva somma di euro 11.400,00 al lordo degli oneri riflessi e con IRAP a carico del Comune di Vergiate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

L'amministrazione convenuta ha rigettato le richieste del ricorrente Dott. Curaba, appellandosi ad una interpretazione restrittiva dell'art. 10, comma 2 bis del D.L. n. 90/2014, formulata dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la Deliberazione n. 21/2015 secondo la quale i diritti di rogito vanno riconosciuti solo ai Segretari Comunali di Fascia "C" e non anche ai Segretari Comunali di Fascia "A" o "B" che rogano in Enti, privi di Dirigenti, quale è il Comune di [REDACTED] (VA).



La suddetta norma prevede che permanga il riconoscimento dei diritti di rogito in favore dei segretari comunali roganti “*negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale*”.

All’udienza del 13.11.2017 la causa veniva discussa e decisa.

I rilievi sollevati dalla parte ricorrente nelle note conclusive relative alla regolarità formale della costituzione in giudizio di parte convenuta riguardano mere irregolarità formali. E’ nel merito che la tesi difensiva di parte ricorrente merita accoglimento.

A parere della scrivente l’interpretazione della norma in questione fatta dal Comune di ██████████ non è condivisibile in quanto non conforme alla interpretazione letterale della norma.

Si rammenta come soltanto nel caso in cui la lettera della legge risulti ambigua l’interprete deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della “mens legis”.

La tesi di parte convenuta si fonda sulle linee guida di un progetto di riforma della figura del Segretario Comunale naufragato ormai da tempo e su due pronunce del Tribunale di Bergamo di cui una (Sentenza del Tribunale di Bergamo n. 762 del 29/09/2016) se, da un lato, ha negato i diritti di rogito ai Segretari Comunali, operanti in enti con Dirigenti, dall’altro, ha affermato chiaramente il diritto a percepire i diritti di rogito per i Segretari Comunali operanti in enti privi di Dirigenti come ██████████ e l’altra (Sentenza del Tribunale di Bergamo n.



33 del 18.01.2017), sfavorevole ai segretari comunali, è stata riformata integralmente dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza del 18.5.2017 n.272/17.

L'articolo in parola distingue due distinte ipotesi al ricorrere di ciascuna delle quali sono dovuti i diritti di rogito e ciò in quanto la locuzione “*e comunque*” collega la prima ipotesi con la seconda, attribuendo alla seconda un valore di aggiunta.

Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme richieste in ricorso a titolo di diritti di rogito.

Nel periodo compreso tra il 15 Aprile ed il 30 Giugno 2016, il Dott. Giovanni Curaba, reggente del Comune di ~~XXXXXXXXXX~~ (VA) ed inquadrato nella Fascia Professionale “C” veniva chiamato dall'Ente a rogare in forma pubblico-amministrativa - ex art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche - cinque contratti di appalto, repertoriati rispettivamente ai numeri 3590, 3591, 3592, 3593 e 3594 (allegati al Ricorso – Sottofascicolo 4 – 4a, 4b, 4c, 4d e 4e), tutti regolarmente registrati in modalità elettronica, a norma di legge.

Ritiene la scrivente sia illegittimo anche lo scomputo della 13^a mensilità, operato ai danni del segretario comunale. *La tredicesima mensilità è un emolumento avente carattere fisso, certo nell'an e nel quantum, ricorrente e continuativo in quanto non legato a fattori accidentali*, pertanto, non è da scomputare ma è da considerare come base di calcolo su cui definire i diritti di rogito spettanti al Segretario comunale.



A ~~XXXXXX~~ (VA), nell'anno 2016, sono stati rogati in forma pubblico-amministrativa complessivamente 7 (sette) contratti e il Segretario Comunale che ha rogato tutti e 7 (sette) i contratti è stato solo il Dott. Giovanni Curaba.

Il criterio dello "*Stipendio percepito*" è un criterio disancorato sia dalla normativa legislativa sia dalla normativa contrattuale vigente.

Con il proprio ricorso, il Dott. Curaba ha contestato, tra le altre, la circostanza che l'IRAP, in palese spregio dell'art. 3, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. n. 446/1997 è stato posto con Determinazione n. 594 del 22/12/2016, ad integrale carico del ricorrente. Il presupposto impositivo a cui è subordinata la tassazione IRAP è l'autonoma organizzazione, che manca, invece, al Segretario Comunale, che non è un lavoratore autonomo/libero professionista, ma un dipendente pubblico. Il presupposto impositivo dell'IRAP si realizza in capo all'Ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell'imposta, cioè colui che, nella valutazione del Legislatore, in quanto titolare di detta organizzazione è tenuto a concorrere alle spese pubbliche, ai fini di detto tributo. Conseguentemente – in assenza di specifica normativa di segno contrario - l'onere fiscale de quo non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione a compensi di natura retributiva (Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 123/E del 2 Aprile 2008) bensì unicamente sul datore di lavoro. La indubbia natura retributiva dei



diritti di rogito è desumibile dal fatto che gli stessi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 16/05/2001.

Con la citata Determinazione n. 594/2016 - è stata posta ad integrale ed esclusivo carico dell'Ufficiale rogante non solo l'IRAP ma anche la CPDEL e il TFR.

Nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi vanno ripartiti tra Ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel Nostro ordinamento giuridico - alcuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi.

Gli "oneri riflessi" devono essere ripartiti tra il Comune di (VA) e il Ricorrente, e non posti integralmente a carico del Segretario Comunale.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Non può ritenersi sussistente la malafede dell'amministrazione convenuta per aver resistito in giudizio per il solo fatto che la giurisprudenza si sta consolidando in senso favorevole ai segretari comunali.

P.Q.M.

Accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire i diritti di rogito per gli atti rogati indicati in ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art.10,



comma 2, DL90/2014 e conseguentemente condanna
l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente
dell'importo complessivo di euro 11.400 al lordo dei soli oneri riflessi e
con IRAp a carico del Comune di , oltre interessi legali e
rivalutazione dal dovuto al saldo.

Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del
ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000
per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in data 13.11.2017.

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Franca Molinari

